

Il punto di partenza!

- **Quadro normativo italiano alla vigilia del recepimento delle direttive comunitarie:**
 - 630 articoli (Codice e regolamento)
 - 37 allegati
 - Normative statali settoriali
 - Norme statali “sparse”

Le direttive comunitarie

- **23/2014** che disciplina le concessioni di servizi e lavori
- **24/2014** che disciplina gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori
- **25/2014** che disciplina gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori nei settori speciali

- **Perché una nuova direttiva sugli appalti?**

Gli appalti pubblici svolgono un **ruolo fondamentale** nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», in quanto **costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici.**

- A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da **accrescere l'efficienza della spesa pubblica**, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario **chiarire alcuni concetti e nozioni di base** onde assicurare la **certezza del diritto** e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

Tutto ciò deve avvenire
senza deviare dalla rotta
della **trasparenza** e della
promozione di un **mercato
concorrenziale**

... **Quindi obiettivi ambiziosi:**

- Rendere più efficiente l'uso dei fondi pubblici (semplificazione, flessibilità, correttezza)
- Garantire la dimensione europea dei contratti (tutela della concorrenza , esclusione di pratiche discriminatorie e tutela delle PMI)
- Uso strategico degli appalti come strumenti di politica economica e sociale (innovazione tecnologica, perseguimento di obiettivi sociali e ambientali)
- Promuovere la lotta alla corruzione mediante procedure semplici e trasparenti, rimuovendo le incertezze normative

Perchè è importante l'analisi
delle direttive?

Estensione dei “considerando”
(ora 138 in luogo dei 51 della Direttiva 18/2004)

VINCOLI PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

- Rispetto del Trattato (art. 291 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione)
- Devono essere rispettate le previsioni nazionali sul divieto del **GOLD PLATING**, ossia il divieto di aggiungere o mantenere in fase di recepimento vincoli ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dalle Direttive, laddove questo non sia strettamente giustificato.

Dal “*Glossario della Commissione europea*”

GOLD PLATING

=

“trasposizione della normativa comunitaria che va oltre quanto richiesto da quella stessa normativa, pur rimanendo nei limiti della legalità”

GOLD PLATING

=

**“DIVIETO DI
AGGRAVAMENTO DEL
PROCEDIMENTO”**

Quando i livelli di regolazione sono superiori al “minimo”?

- Introduzione o mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive
- Espansione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle Regole rispetto a quanto previsto nelle Direttive che comportino maggiori oneri per i destinatari
- Introduzione o mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi e complessi di quelli strettamente necessari per attuare le Direttive

Possibile derogare?

- Livelli di regolazione superiori al minimo sono ammissibili solo se l'Amministrazione motiva le **circostanze eccezionali**

Cosa raccomanda la Commissione Europea?

Quando gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre requisiti superiori a quelli minimi fissati dall'Unione, si raccomanda di applicare l'approccio "*comply or explain*" (conformarsi o spiegare)

La legge delega n. 11/2016

- Si tratta di una delega LUNGA e PUNTUALE, articolata in 59 distinte lettere, alcune sub articolate in numeri, per un totale di **71 principi di delega**

La legge delega 62/2005 che ha dato origine al 163/2006 era articolata in 4 principi!

Legge delega


Il Consiglio di Stato:

“La legge delega è un testo complesso e articolato, non sempre di facile e univoca esegesi”

Contenuti della delega

- **REQUISITO FORMALE:** Richiede un unico testo normativo che assicuri il coordinamento con la disciplina vigente e l'ordinata transizione, effettui la ricognizione ed il riordino del quadro normativo, operi una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni per un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti

- **REQUISITO SOSTANZIALE:** rispetto del divieto di gold plating e obbligo di recepire gli strumenti di flessibilità introdotti dalle Direttive



Obiettivo della QUALITA'
formale e sostanziale

Principali contenuti

- Richiesta di massima semplificazione e rapidità nei procedimenti sotto soglia, salvaguardando trasparenza e imparzialità
- Semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure
- Centralizzazione obbligatoria della committenza e qualificazione per i soggetti che operano come stazione appaltante

- Istituzione di un albo dei Commissari di gara presso l'ANAC
- Separazione tendenziale tra progettazione ed esecuzione e introduzione di strumenti per garantire la qualità progettuale e l'attenta verifica
- Regole specifiche per talune tipologie di appalti per ragioni particolari, come la tutela del patrimonio culturale o la salvaguardia di esigenze sociali (servizi sociali, ristorazione collettiva, servizi ad alta intensità di manodopera) o la lotta alla corruzione (disposizioni specifiche per le emergenze di protezione civile)

- Misure volte alla sostenibilità ambientale ed energetica (costo del ciclo vita o maggior punteggio per servizi che garantiscono minore impatto sulla salute o sull'ambiente)
- Riduzione degli oneri documentali (documento di gara unico europeo; ampliamento del soccorso istruttorio)
- Obbligo di armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure

- Centralità per l'aggiudicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** non nel senso precedente di criterio alternativo a quello del prezzo più basso, ma inteso come termine generale , *“concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte”*(considerando 89 della Direttiva)

Quindi:

- Offerta individuata sulla base del prezzo e del costo, seguendo un approccio **costo/efficacia**
- Possibilità di includere il miglior rapporto **qualità/prezzo** valutato sulla base di criteri oggettivi (qualitativi, ambientali, sociali) connessi all'oggetto dell'appalto.
- Possibilità di considerare connessi anche **fattori relativi al processo produttivo** o al successivo **ciclo di vita** del prodotto (sempre valutabili in modo trasparente e, quindi, con obbligo di indicare dati richiesti e metodi di valutazione)




Art. 30 del Nuovo codice

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce **la qualità delle prestazioni** e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, **i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.**
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

Principio di “proporzionalità”


Risultante della valutazione congiunta di tre componenti:

- **Idoneità**  Capacità della misura di conseguire il risultato desiderato
- **Necessarietà**  Tra più strumenti idonei opzione per la misura meno restrittiva
- **Adeguatezza**  Il sacrificio è tollerabile e non eccessivo rispetto ai sacrifici pubblici per cui è richiesto?

...art.30


7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da **non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.** *(definizione all'art. 3 comma 1 lett.aa)*
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Nuovi criteri di aggiudicazione che rendono, però, più complesse le scelte per la P.A.



Il favor per certe procedure flessibili richiede elevata professionalità; la gestione da parte di soggetti adeguati dal punto di vista dimensionale diventa una necessità

- **Misure adeguate al fine di concorrere alla lotta della corruzione**



- Individuazione **tassativa** dei casi di ricorso alle procedure negoziate senza bando
- **Unificazione** delle banche dati del settore
- Criteri di **penalità e di premialità** per le denunce obbligatorie a fronte di richieste **estorsive e corruttive**
- Previsione di requisiti di **capacità tecnica, professionale ed economica** “proporzionali” per garantire massima partecipazione alle gare
- Rafforzamento del ruolo dell’ANAC

- Introduzione del **dibattito pubblico** per assicurare la partecipazione delle collettività locali alle scelte di localizzazione delle grandi opere
- Miglioramento delle condizioni e delle possibilità di accesso al mercato per i piccoli e medi operatori, per i giovani professionisti, per le imprese di nuova costituzione anche attraverso il **divieto di aggregazione artificiosa degli appalti** con obbligo di motivare (nella determina a contrarre) e di comunicare (nel bando o lettera invito) in caso di mancata suddivisione in lotti (funzionali o prestazionali)

- Una governance efficiente ed efficace attraverso una CABINA DI REGIA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Rafforzamento del ruolo dell'ANAC con poteri di controllo, raccomandazione, di intervento cautelare e sanzionatorio oltre che di adozione di atti di indirizzo

- La delega stessa da un lato contiene il divieto del gold plating, dall'altro pone essa stessa criteri di maggior rigore rispetto alle direttive

Ammissibile per il Consiglio di Stato se ed in quanto

- Non si traduce in un ostacolo ingiustificato alla concorrenza
- Serve per salvaguardare interessi e valori costituzionali


Cosa dice la Commissione europea nel 2014?

(Prima relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione)

- Sulla situazione italiana pone particolare attenzione agli appalti pubblici individuato come settore molto esposto alla corruzione.
- Incidenza, nel 2013, del 16%, sul valore dei contratti, delle procedure negoziate senza bando contro la media europea del 6%
- La corruzione è molto lucrativa nella fase esecutiva (carenza controlli sulla qualità e sul completamento delle opere e dei servizi in conformità ai contratti stipulati)

Il nuovo codice

- I principi della delega tradotti nel nuovo codice




- Complessità della codificazione che deve dare sistemazione organica e ordinata della materia
- Riserva di “codice” (art. 218)
- Terminologia non sempre di immediata comprensione (conseguenza della scelta di recepire in modo puntuale le direttive, riproducendone fedelmente il linguaggio)



Scelta condivisa dal CdS per evitare il rischio di trasposizione infedele

Si abbandona la “IPER- REGOLAZIONE DI DETTAGLIO”

Il modello tradizionale del Regolamento attuativo sostituito da un sistema più snello e flessibile



Anche gli atti attuativi dovranno rispondere ai canoni di chiarezza, coerenza e semplificazione, al divieto di gold plating e al generale obbligo di motivazione giustificativa dell'introduzione di nuovi oneri o limitazioni.

ATTI ATTUATIVI PREVISTI

(DA RICOGNIZIONE DEL CdS)

- Decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti (16)
- Atti dell'ANAC (15)
- D.P.C.M. (4)
- **DECRETI DI ALTRI MINISTRI (15)**


Gli atti attuativi dell'ANAC

Tipologie:

- Quelli adottati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti su proposta dell'ANAC previo parere delle competenti commissioni parlamentari
- Quelli adottati con delibera dell'ANAC a carattere vincolante erga omnes (Linee Guida)
- Quelli adottati con delibera dell'ANAC a carattere non vincolante

Come si collocano nella gerarchia delle fonti?

Legge 11/2016 – lettera t)




“**atti di indirizzo**” qualificati come strumenti di “**regolamentazione flessibile**” (concetto estraneo al nostro ordinamento giuridico)

Linee Guida e altri decreti ministeriali:

Caratteristiche:


- efficacia innovativa nell’ordinamento
- carattere di generalità ed astrattezza



Devono essere considerati quali “**regolamenti ministeriali**” (art. 17 comma 3 L. 400/1988)


Linee guida dell'ANAC

- Linee guida non vincolanti



Meri atti amministrativi

- Linee guida vincolanti (es. art. 83 comma 2 in materia di qualificazione) e **altri atti innominati simili** (art. 31 comma 5 sul rup) riconducibili agli atti di regolamentazione flessibile



La posizione del Consiglio di Stato

Per la valenza generale dei provvedimenti e la natura dell'ANAC quale autorità amministrativa indipendente trattasi di

**ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI DI
REGOLAZIONE PROPRI DELLE
AUTORITA' INDIPENDENTI**


Effetti di tale natura:

- Efficacia vincolante erga omnes
- Anche per tali provvedimenti possono essere assicurate tutte le garanzia procedurali quali
 - Obbligo di preventiva consultazione
 - Esigenza di dotarsi di strumenti quali l'AIR e la VIR
 - Necessità di adottare tecniche di codificazione fondate sulla concentrazione in testi unici integrati di materie analoghe
 - Adeguata pubblicità
- Piena giustiziabilità delle Linee guida di fronte al giudice amministrativo (legge delega lett.t e art. 213 c.2)

Ruolo centrale dell'ANAC

Art. 213

- Funzione di **regolazione**
- Funzione **propositiva** nei confronti degli organi con funzione legislativa
- Funzione di **controllo e di vigilanza**



Fine espresso comune di tutte le
funzioni:


**Prevenire e contrastare
illegalità e corruzione**

Ruolo centrale dell'ANAC

- **Confermati ed ampliati i poteri dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 6 D.Lgs. 163/2006)**

Poteri dell'ANAC

- Incisiva **sottolineatura** dei poteri di vigilanza



... vigilanza sul **divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse da quelle ordinarie**

... vigilanza sulla **corretta applicazione della disciplina derogatoria per i casi di somma urgenza e di protezione civile (art. 163)**

Focus sull'art. 163


(procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

- ...da coordinare con **l'art. 63** (procedure negoziate senza bando) applicabile sopra soglia

“ nella **misura strettamente necessaria** quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivante da **eventi imprevedibili** dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

art. 163

- Gli affidamenti dell'art. 163 si riferiscono ad eventi **“ulteriormente eccezionali”**




“PROGRESSIONE DI ECCEZIONALITA”

(Parere Consiglio di Stato)

Art. 163

- **Affidamento diretto** per lavori fino a Euro 200.000
- Necessità di **successiva approvazione** dei lavori con copertura della spesa da richiedere entro 10 giorni



Art. 191 comma 3 del TUOEL


- Nei casi di **calamità naturali** (Legge sulla protezione civile 225/1992) affidamento diretto anche per servizi e forniture e sopra la soglia di Euro 200.000,00 per i lavori (sotto però la soglia comunitaria) per un tempo non superiore a trenta giorni

Art. 163

- Potere di **controllo** dell'ANAC sui prezzi pattuiti per le forniture e i servizi (non compresi nei prezziari ufficiali) che rende un parere vincolante di congruità
- Obbligo di **pubblicazione** sul profilo del committente e di **trasmissione** all'ANAC di tutti gli atti dell'affidamento con indicazione dell'affidatario, modalità di scelta e **motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie**

... Ancora sull'ANAC

- **Potere sanzionatorio** sostanzialmente analogo a quello della AVCP
- Espressione di **pareri vincolanti di precontenzioso**
- Anac come soggetto “**aggregatore**” e “**depositario**” di tutte le informazioni relative a contratti pubblici



- Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Albo nazionale dei componenti delle commissioni di gara
- Elenco delle stazioni appaltanti che effettuano affidamenti in house alle proprie società partecipate
- Gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed elenco dei soggetti aggregatori

Pianificazione e programmazione

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano **il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici**, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e **in coerenza con il bilancio. (non si usa più “contestualmente”)**

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

*(Prima: Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, **di completamento dei lavori già iniziati**, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.)*

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono **i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro** e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. **Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.**

Art. 128 comma 6 Codice De Lise

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

Programmazione servizi e forniture

- **Da una programmazione facoltativa** (art. 271 del DPR 207/2010)
- ... **A una obbligatoria** per determinate soglie di importi (Legge 208/2015 -art. 1 comma 505 – “ Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalita' dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di **importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.**”)

.... Alla formulazione definitiva del Nuovo Codice:

.... Alla formulazione definitiva del Nuovo Codice:

art. 21 comma 6

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali **contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro**. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al **Tavolo tecnico dei soggetti** * di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto **dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**.

** soggetti aggregatori*

**Necessita' di coordinamento
con l'art. 1 comma 505 Legge
208/2015 non abrogato!**

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono **pubblicati sul profilo del committente** (precisazione nuova), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i **criteri per la definizione degli ordini di priorità**, per l'**eventuale suddivisione in lotti funzionali**, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma (***forse qui si disciplinerà la compatibilità urbanistica scomparsa!***) e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) **le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.**

DIBATTITO PUBBLICO(art. 22)

Per il CdS è uno dei punti qualificanti del nuovo codice

- “Strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere... Uno strumento di partecipazione democratica che in prospettiva assicura una maggiore accettazione sociale , previene contenzioso, accelera la realizzazione dell’opera”

Attua i seguenti criteri Legge delega:

ppp) **trasparenza** nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei **processi decisionali finalizzati alla programmazione** e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;

qqq) **introduzione di forme di dibattito pubblico** delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione online dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo;

Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)


1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori **pubblicano**, nel proprio profilo del committente, **i progetti di fattibilità** *(è il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica che sostituisce il progetto preliminare)* **relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio**, nonché **gli esiti della consultazione pubblica**, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, **sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.**
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA (ART. 29)

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla **programmazione di lavori, opere, servizi e forniture**, nonché alle **procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere**, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, **compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5**, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"** con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(cfr. art. 53 in tema di accesso e riservatezza)



LEGGE DELEGA


eee) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ...

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

Art.31 (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."



Eliminato l'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre, forse assorbito dalla previsione generale dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

Art. 38

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche**, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

Art. 38


2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 29

1....Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, **nei successivi due giorni** dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico - finanziari e tecnico - professionali. E' inoltre pubblicata **la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione** sono pubblicati anche **i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.**


Criterio Legge delega

dd) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto...



Art. 29

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di eprocurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.



Criteria Legge delega


s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, **la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC** di tutti i bandi di gara;

LA CENTRALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Percorso già iniziato da qualche anno

Art. 9 comma 1 del DL 66/2014 convert. In L.89/2016:

- Istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori presso l'Anac in numero massimo di 35 (oggi 33 comprese CONSIP e una per Regione) e istituzione del TAVOLO TECNICO dei soggetti aggregatori



Art. 9 comma 3 del DL 66/2014 convert. In L.89/2016:

- Individuazione con dpcm delle categorie di beni e servizi con soglie di importo per cui c'è obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori

DPCM 24 dicembre 2015 (G.U. 9 febbraio 2016):

- individuate le categorie

Categorie di interesse per i Comuni per cui dal 9 agosto 2016 vi è obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori (art. 3 del DPCM):

- Vigilanza armata
- Facility management immobili
- Pulizia immobili
- Guardiania
- Manutenzione immobili ed impianti
- Euro 40.000,00
- Soglia comunitaria
- Soglia comunitaria
- Euro 40.000,00
- Soglia comunitaria

- La soglia indica l'importo massimo annuo a base d'asta negoziabile autonomamente per ogni categoria

- Oltre le suddette soglie non viene rilasciato il CIG e il RUP deve seguire la procedura indicata con comunicazione anac del 10 febbraio 2016

DL 95/2012 e DM 22/12/2015

- Obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP a dalle centrali di committenza per **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto sia cartacei che elettronici**

Legge 208/2015

Comma 512

- Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli **acquisti di beni e servizi informatici e di connettività**, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

...continua


- Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il **Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione** che e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.
- Il Piano **contiene**, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, **l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente**, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
- **Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato** sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, **programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'**, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. **Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori**, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, **propongono alle amministrazioni e alle societa' di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa.**

- La procedura indicata ha un **obiettivo di risparmio** di spesa annuale, **da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015**, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513
- I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

- Le amministrazioni possono procedere ad **approvvigionamenti al di fuori delle modalita' descritte** esclusivamente a seguito di **apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo**, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuita' della gestione amministrativa.
- Gli approvvigionamenti effettuati in deroga **sono comunicati all'Autorita' nazionale anti-corrruzione** e all'Agid. La mancata osservanza di tali vincoli rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale.

LA CENTRALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI

- Art. 33 comma 3 bis del decreto legislativo
163/2016




La centralizzazione delle procedure secondo i moduli aggregativi previsti dal comma 3 bis

Vecchio regime

art. 23 - ter, comma 3, del d.l.90/2014 come modificato dalla legge n. 114 del 2014 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge 208/2015

«Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono **procedere autonomamente** per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.»



Norma non abrogata!

...vecchio regime

Art. 3 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle **unioni dei comuni** di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero **costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi** e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero **ricorrendo ad un soggetto aggregatore** o alle **province**, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.»

Criteri di delega (L.11/2016)

- **bb)** razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, **professionalizzazione** delle stazioni appaltanti, prevedendo la **riorganizzazione delle funzioni** delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
- **cc)** revisione ed **efficientamento delle procedure di appalto** degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a **migliorare la qualità degli approvvigionamenti** e a **ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare** promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

IL CONSIGLIO DI STATO...

- Il **codice sfrutta tutte le potenzialità** offerte dalle Direttive in tema di centralizzazione e fissa regole puntuali.
- Sono state operate **scelte innovative** in una prospettiva di efficienza, semplificazione, maggiore efficacia dei controlli
- **Le nuove procedure richiedono stazioni appaltanti specializzate**
- La centralizzazione “spinta” richiede, però, un rigoroso sistema di controlli
- **Bisogna inoltre evitare che l’oligopolio sul versante della domanda possa penalizzare sul versante dell’offerta le PMI**

Il nuovo art. 37

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di **strumenti di acquisto e di negoziazione**, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono **procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché **attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza**. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante **utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

Definizioni (art. 3)

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

- 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Definizioni (art. 3)

cccc) «**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Art. 37

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, **fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2**, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante **unioni di comuni** costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero **associandosi** o **consorziandosi** in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

...art. 37

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, [entro] sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli **ambiti territoriali di riferimento** in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e **stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia**. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

...art. 37

Poteri delle centrali di committenza:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
- d) svolgere attività di **committenza ausiliarie** in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento

- **Responsabilità esclusiva** di ogni soggetto correlata alle attività direttamente imputabili
- **Responsabilità solidale** delle amministrazioni, tutte qualificate, che decidono di gestire una procedura unitaria
- Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, **per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza.**

La qualificazione – art. 38

- Costruzione di un **SISTEMA REPUTAZIONALE** delle stazioni appaltanti
- **Istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate**

Iscrizione di diritto per

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP
- S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,
- i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La qualificazione avviene per

- Ambiti di attività
- Bacini territoriali
- Tipologia e complessità del contratto
- Fasce d'importo
- Stabilità delle attività per le centrali di committenza

Validità della qualificazione : cinque anni

Art. 38 comma 2


Emanazione di un DPCM entro 90 giorni per definire:

- **requisiti tecnico organizzativi** per iscrizione nell'elenco
- modalità attuative del sistema di qualificazione
- data di entrata in vigore del nuovo sistema

- Ai fini della qualificazione si considera il **complesso delle attività del processo di acquisizione in tutte le fasi** (dalla programmazione, all'affidamento, al controllo dell'esecuzione)

Requisiti BASE valutati:

- Strutture organizzative specializzate
- Sistema di formazione del personale
- Numero di gare svolte nel triennio con analisi di alcuni indici «significativi»



- Varianti approvate
- Scostamento tra previsioni di spesa e consuntivi
- Rispetto dei tempi e scostamenti nell'esecuzione
- Rispetto dei tempi e scostamenti nei pagamenti

Requisiti **PREMIANTI** valutati:


- Valutazione positiva dell'ANAC sulle **misure di prevenzione della corruzione adottate** e sulla promozione della legalità
- Presenza di **certificazione di qualità** degli uffici addetti alle procedure di gara
- Disponibilità di **tecnologie telematiche**
- Applicazione di **criteri di sostenibilità ambientale e sociale** nell'attività di progettazione e di affidamento

Art. 38 comma 5

Modalità attuative del sistema di qualificazione rimesse ad un **provvedimento diverso ed ulteriore dell'ANAC**

Comma 2: il dpcm, sentite ANAC ecc. definisce "modalità attuative"

Comma 5: l'ANAC stabilisce le "modalità attuative"



...da coordinare!

Art. 38 comma 5

- L'ANAC assegna un termine “congruo” per dotarsi dei requisiti necessari per la qualificazione
- Nelle more, possibilità che sia disposta una “**qualificazione con riserva**” nei casi definiti dall'ANAC e per un tempo non superiore a quello stabilito per dotarsi dei requisiti necessari
- Con l'entrata in vigore del nuovo sistema , il CIG non è più rilasciato alle stazioni appaltanti prive dei requisiti

Incentivi per i dipendenti delle stazioni appaltanti

(art. 211 c. 2, 213 c.14, 38 c. 9)

- Istituzione di un **fondo premiale** da destinare alle stazioni appaltanti alimentato dalle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del Dirigente responsabile (minimo Euro 250,00, massimo Euro 25.000,00) che non si è adeguato nei termini (60 giorni) alle raccomandazioni vincolanti dell'Autorità che, rilevato un vizio di legittimità della procedura di gara, ha invitato la stazione ad agire in via di autotutela rimuovendo il vizio e gli effetti eventualmente prodotti
- Una quota di detto fondo è destinata dall'Amministrazione alla remunerazione del risultato di dirigenti e dipendenti

La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché **ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.**

Le recenti FAQ dell'ANAC


I Comuni possono procedere direttamente e autonomamente per

- Acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti normative, anche telematici.
- Effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
- Acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- Acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché all'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 euro e inferiore ad 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate


In tutte le altre ipotesi è necessaria la qualificazione che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

...Anac

- Applicazione della disciplina delle aggregazioni e centralizzazioni anche agli **affidamenti di servizi sociali**



«In considerazione delle previsioni della Legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell'ambito territoriale di appartenenza»



...Una forma speciale di aggregazione?

N.B. divieto di far parte di più di unioni e di costituire più di un consorzio tra gli stessi enti locali

Art. 66

Consultazioni preliminari di mercato

- Recepisce, con la tecnica del copy out, l'art. 40 della Direttiva 24/2014

“Consultazioni preliminari di mercato “

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare **consulenze** da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Recepimento

- E' riconosciuta la possibilità di “**consultazioni preliminari di mercato**” per:
 - La preparazione dell'appalto
 - Lo svolgimento della relativa procedura
 - Informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi
- Possibilità non solo di “**consulenze**”(come nella direttiva) ma di **acquisire relazioni o altra documentazione tecnica** da parte di esperti
- Possibili di **utilizzare questa documentazione purchè non falsi la concorrenza e non violi i principi di non discriminazione e trasparenza**

Art. 67


Partecipazione di candidati o offerenti

- Qualora un candidato abbia fornito documentazione o comunque partecipato alla fase preliminare, l'Amministrazione giudicatrice adotta **MISURE ADEGUATE** per garantire che la concorrenza non sia falsata.

- Cogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato (*“anche per prevenire eventuale contenzioso”*) **sono state individuate le misure adeguate** (non presenti nel testo del 3 marzo):
 - Comunicazione agli altri candidati delle informazioni scambiate
 - Fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte

- In ogni caso **esclusione del concorrente** qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, fatta salva la possibilità per l'offerente, nel termine non superiore a 10 giorni, provi che la sua partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza (prova possibile?)


- Le misure adottate sono indicate nella **RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI (ART. 99)** da trasmettere alla CABINA di REGIA



Relazione prevista per gli appalti pari o superiori alle soglie comunitarie e contenente le informazioni più significative del procedimento (motivi della scelta della procedura, ragioni della non aggiudicazione, motivi che hanno impedito l'uso di mezzi elettronici per presentare offerte, gli eventuali conflitti di interesse emersi ecc.)

Art. 99 comma 4 (recepisce art. 84 Direttiva 24/2014)

Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. **Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate** in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle **comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto**. La documentazione è conservata per almeno **cinque anni** a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.



- Aumentato il termine dei tre anni previsto dalla direttiva, accogliendo le indicazioni del CdS, in analogia agli obblighi di conservazione dei documenti pubblicati on line

Conflitto di interesse

“Considerando” 16 della Direttiva 24/2014

- Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale per prevenire le distorsioni derivanti da conflitti di interesse nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tra questi potrebbero rientrare le procedure per individuare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interesse.

Conflitto di interesse


Recepimento dell'art. 24 della Direttiva 24/2014

- Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
- Il concetto di conflitti di interesse **copre almeno i casi** in cui il **personale di un'amministrazione aggiudicatrice** o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice **interviene** nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o **può influenzare** il risultato di tale procedura **ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.**

Art. 42

Nuovo Codice


1. Le stazioni appaltanti prevedono **misure adeguate** per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. (copy out della Direttiva)



- Collegamento con il **piano di Prevenzione della corruzione e le MISURE** da individuare

Art. 42
Nuovo Codice

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. **In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.**



Tipizzazione tassativa per rinvio richiesta dal CdS:

Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 42 Nuovo Codice

- Obbligo di comunicazione e di astensione da qualsiasi attività
- Responsabilità disciplinare (oltre che amministrativa e penale)
- Estensione della fattispecie alla fase di esecuzione
- Obbligo di vigilanza della stazione appaltante

Conflitto di interessi

- Ampliata la previsione prima presente solo nell'art. 84 nei confronti dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte economicamente più convenienti (ora art. 77)

Art. 19

Contratti di sponsorizzazione

(art. 151 per i beni culturali)

- Contratto atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive
- Art. 119 del TUOEL
- Riprodotto in parte il vecchio art. 26 che conteneva solo il richiamo ai principi del Trattato per la scelta dello sponsor e l'obbligo di dettare prescrizioni opportune per la progettazione ed esecuzione del contratto.

... Art. 19

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per **importi superiori a quarantamila euro**, mediante **dazione di danaro o accollo del debito**, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa **pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante**, per almeno **trenta giorni**, di apposito **avviso**, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. **Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato**, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, **fermo restando il rispetto dell'articolo 80.**  *Vincolo richiesto dal Consiglio di Stato*

... art. 19

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda **realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese**, resta ferma la necessità di **verificare il possesso dei requisiti degli esecutori**, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e **non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali** in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 31

Regime transitorio


- Perdurante vigenza dell' art. 10 del Codice De Lise e degli art. 9 – 10 del DPR 207/2010
- Assenza di normativa sul RUP nei servizi e forniture per abrogazione degli art. 272 - 274 del DPR 207/2010

Art. 31 comma 5

L'ANAC con **proprio atto**, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una **disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici** del RUP, nonché sugli **ulteriori requisiti di professionalità** rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, **l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto**. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

Linee guida ANAC

- **SCOPO
DELLE
LINEE
GUIDA**



- Valorizzare la figura
- Esaltare il ruolo di Project
M a n a g e r
- Enfatizzare competenze
di pianificazione e
gestione dello sviluppo di
specifici progetti

La norma, in base alla relazione tecnica al codice, attua i seguenti criteri della Legge delega n. 11/2016:

e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche

cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di **committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare** promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

II) rafforzamento delle **funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni**, attraverso **verifiche effettive** e non meramente documentali, **con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento**, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed è previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera sss) , debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;

rr) **revisione e semplificazione** della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione; **al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;**

Art. 31.

Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

Art. 10.

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ART. 31 COMMA 1

Per ogni **singola procedura** per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, **nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento**, un responsabile unico del procedimento (RUP) **per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione**. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, **il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa**, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. **L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.**

ART. 10 COMMA 1

Per **ogni singolo intervento** da realizzarsi mediante un Contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le **fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione**.

ART. 10 COMMA 5

Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

Quando la nomina?

LAVORI SOGGETTI A
PROGRAMMAZIONE: Prima del
progetto di fattibilità tecnica ed
economica

LAVORI NON SOGGETTI A
PROGRAMMAZIONE: Contestualmente
alla decisione di realizzarli

Idem per le FORNITURE E I SERVIZI

COME NOMINARE:

Atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa di livello apicale

Non la determina a contrarre , ma un atto di tipo organizzativo/gestionale
(Legge 241/1990)

CHI NOMINARE:

- Dipendente di ruolo dell'unità organizzativa
- Dipendente anche non di ruolo di altra unità organizzativa
- **L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato**

ART. 31 COMMA 2

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

ART. 10 COMMA 8

Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 31 comma 3

- Il RUP, ai sensi della **legge 7 agosto 1990, n. 241**, svolge tutti i compiti relativi alle **procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione** previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 10 comma 2

- Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, **ivi compresi gli affidamenti in economia**, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

COSA ACCADE SE IL RUP NON E' NOMINATO?

Legge 241/1990 – art. 5

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del procedimento, è considerato responsabile il funzionario preposto all'unità organizzativa

COMPITI DEL RUP

ART. 31 COMMA 4

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di pre informazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) **verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.**

ART. 10 COMMA 3

In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

...Le linee guida

- Sostanzialmente ripropongono quanto già era previsto nel regolamento attuativo
- Enfasi particolare su un generale **potere/dovere propositivo ed istruttorio**
- **Ripetuti richiami alla programmazione dei servizi e delle forniture**

I compiti del Rup nelle Linee Guida

- Sostanzialmente analoghi a quelli previsti nell'art. 10 del DPR 207/2010

Precisazioni importanti prima non esplicitate:

- Valutare le offerte nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, **nei casi in cui non sia nominato altro organo** (monocratico o non) dalla stazione appaltante

- Dare evidenza nell'atto con cui dispone **l'affidamento diretto dei lavori di somma urgenza** ai sensi dell'art. 163 del Codice delle **modalità di calcolo** dei corrispettivi delle prestazioni concordate con l'appaltatore
- Dare **dettagliata e motivata evidenza** nella perizia giustificativa dei lavori affidati ai sensi dell'art. 163 del codice delle **ragioni di somma urgenza** poste a fondamento dell'affidamento diretto.

- Svolgere le **attività preliminari di natura amministrativa**, non attribuite alla commissione di gara, nei procedimenti di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - Verifica della regolarità dell'invio dell'offerta
 - Rispetto delle disposizioni generali e speciali della legge di gara
 - Verifica della regolarità della documentazione
 - Verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione

Art. 77 del codice:

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, **limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la **valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico** è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Chi decide l'ammissione al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del codice?

Chi adotta il provvedimento di esclusione?

Ogni soluzione va precisata nella lex specialis

ART. 31 COMMA 12

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, **individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali** attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando **accessi diretti del RUP** o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché **verifiche, anche a sorpresa**, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. **Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.** La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Legge delega 11/2016

//) rafforzamento delle **funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni**, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai **poteri di verifica** e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza.

Cosa dicono sul punto le Linee guida?

- Prescrivono un PIANO DI VERIFICHE da sottoporre all'organo che ha nominato il rup e, al termine dell'esecuzione, l'obbligo di presentare una RELAZIONE sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

Valutazione delle offerte anomale

Pregresso art. 121 del Regolamento:

- Competenza del RUP che aveva il presidio sul processo di valutazione che poteva operare direttamente, attraverso la commissione di gara o attraverso una commissione nominata ad hoc

Orientamento diverso dell'ANAC nelle Linee guida:

Non essendo più prevista la specifica commissione, separazione tra momento di predisposizione della Lex specialis di gara e momento della valutazione delle offerte, con competenza della commissione nel valutare l'anomalia.

INCARICHI DI SUPPORTO

ART. 31 COMMA 7

Nel caso di **appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio**, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

ART. 10 dpr 207/2010

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. **Nel caso di inadeguatezza dell'organico**, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

... Linee guida ANAC



- Necessità di tarare i requisiti del RUP IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI APPALTO

Art. 31 comma 8

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché **gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta**. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 10 comma 7

.... i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, **con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi**, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.




Incarico di supporto all'attività del RUP

Art. 31 comma 11

Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali **come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.**


Art. 10 comma 7

Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.




Art. 31 comma 9

La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, **nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP**, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.



Difficile comprendere la necessità di questa disposizione!

- Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione



Esclusione per:

- interventi o prestazioni di importo superiore a Euro 500.000
- lavori di speciale complessità o particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale ecc.

- Può ancora il RUP redigere il progetto preliminare (oggi progetto di fattibilità tecnica ed economica) nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria?
- Può il RUP redigere la nuova “progettazione del servizio” di norma articolata in un unico livello (art. 23 comma 14) ?

L'ANAC chiede contributi agli stakeholders.

RUP NEGLI ACQUISTI AGGREGATI E CENTRALIZZATI

- Responsabile del procedimento negli **acquisti tramite centrali di committenza** (un rup per ogni acquisto)
- Responsabile del procedimento negli **acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi** (ogni Comune nomina il rup per le fasi di competenza e lo stesso è designato come rup della singola gara)
- Responsabile del procedimento in caso di **acquisti gestiti in ogni fase dal modulo associativo** (il rup è designato unicamente dal modulo associativo)
- Responsabile del procedimento in caso di **acquisti gestiti congiuntamente da più stazioni appaltanti, tutte qualificate, che volontariamente decidono un appalto congiunto** (individuazione di un unico RUP in comune tra le stesse)

Cosa emerge dal quadro generale?

- L'Italia vive la materia degli appalti e delle concessioni nella logica dell' "emergenza continua", della preoccupazione del contrasto delle infiltrazioni mafiose e criminali prevalente su ogni altra, come ben dimostra l'incorporazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici da parte dell'Autorità Anticorruzione.
- Non è certo agevole coniugare l'attuale approccio panpenalistico al modello liberale indicato dalle direttive europee e neppure è facile abituarsi all'idea che appalti e concessioni in un paese avanzato siano da ritenersi l'anticamera della corruzione.

Dobbiamo ancora considerare la disciplina dei contratti pubblici ***“enigmistica giuridica incomprensibile anche ai più esperti”*** (Massimo Severo Giannini) ?